

LR 25/2024 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 "TUTELA ED USO DEL SUOLO") E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)

7 novembre 2024

VARIAZIONI ESSENZIALI AL PROGETTO APPROVATO – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LR 19/1999				
LR 19/1999 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 (Tutela ed uso del suolo)" – art. 6 "Variazioni essenziali al progetto approvato				
Com'era prima della LR 7/2022	Com'era prima dell'entrata in vigore della LR 25/2024	Com'è con le modifiche introdotte dalla LR 25/2024		
Vigente fino al 1° giugno 2022, giorno di entrata in vigore della LR 7/2022 che	Dall'11 luglio 2024, post sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato	Modifiche LR 25/2024: commi a), b) e c)		
modifica l'articolo 6	l'illegittimità costituzionale dei commi a), b), e c)	Integrazioni della LR 25/2024: commi c bis) ed e bis)		
1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed integrazioni si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f); b) aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria; c) riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade; d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonchè su immobili ricadenti in parchi	1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) [mutamento della destinazione d'uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);] b) [aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio;] c) [modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato;] d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali; e) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti. 2. Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,	1. Ai sensi dell' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977; b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell'entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato; c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato; c bis) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d'intervento di cui all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001; d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali; e) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati,		
o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della l. 47/1985.	architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.	dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti; e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.".		
	variazioni essenzian.	2. Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.		



LR 25/2024 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 "TUTELA ED USO DEL SUOLO") E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)

7 novembre 2024

DEFINIZIONE EDIFICIO LEGITTIMO – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LR 16/2018				
LR 16/2018 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana" – art. 2 "Definizioni"				
Com'era dall'entrata in vigore della LR 7/2022	Com'era stato modificato dalla LR 20/2023 post impugnativa	Com'è con le modifiche introdotte dalla LR 25/2024		
Vigente dal 1° giugno 2022, giorno di entrata in vigore della LR 7/2022 che,	Modificato dalla LR 20/2023 e vigente dal 6 ottobre 2023			
all'articolo 2, della LR 16/2018, ha inserito il comma d bis). Il comma era stato				
impugnato e poi "risolto" con la LR 20/2023				
1. Ai fini della presente legge si intende per:	1. Ai fini della presente legge si intende per:	1. Ai fini della presente legge si intende per:		
()	()	()		
d bis) edifici o parti di edifici legittimi: edifici realizzati legittimamente o per i quali è stato	d bis) immobile o unità immobiliare: edifici realizzati legittimamente o per i quali è stato	d bis) edificio legittimo: immobile o unità immobiliare il cui stato legittimo è stabilito ai sensi		
rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente	rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente	dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico		
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari	della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari	delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".		
in materia edilizia), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo	in materia edilizia). Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l'articolo 9			
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge	bis del d.p.r. 380/2001.			
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del decreto-legge				
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione				
dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,				
n. 326 . Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale la legge non imponeva, per l'attività				
edilizia nella porzione di territorio interessata, l'acquisizione di titolo abilitativo edilizio,				
ancorché in presenza di disposizioni locali diverse, lo stato legittimo è desumibile dalle				
informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese				
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di				
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo dell'ultimo intervento edilizio che ha				
interessato l'immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi abilitanti				
interventi parziali.				

RECUPERO SOTTOTETTI – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LR 16/2018 LR 16/2018 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana" – art. 6 "Norme per il recupero dei sottotetti"				
Vigente fino al 31 maggio 2022	Vigente dal 1° giugno 2022 all'11 luglio 2024, giorno di entrata in vigore della	La LR 25/2024 sostituisce i commi 1 e 7, che erano stati dichiarati illegittimi, e		
	sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale	sostituisce anche il comma 2 recante la definizione delle caratteristiche plano-		
	del secondo periodo del comma 1 e del comma 7	volumetriche dell'intervento assentibile, tornando "parzialmente" alla originaria		
		versione del comma, ante LR 7/2022		
		Anche per il comma 7 c'è un ritorno alla versione originale della LR 16/2018, con		
		l'introduzione, però, della congiunzione "anche"		
1. Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di	1. Il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data di entrata in vigore della	1. Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all'articolo 2		
entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai	presente legge, nonché legittimo all'atto della presentazione della domanda di intervento.	bis, comma 1 quater del d.p.r. n. 380/2001 il recupero del sottotetto è consentito purché		
sensi della presente legge trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto	[Per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla	esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023. Il sottotetto può essere recuperato, in		
perfezionamento delle pratiche di legittimizzazione. Il sottotetto può essere recuperato, in	realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione.]	coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici		
coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici	Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o	interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti		
interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti	complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei	dalle relative norme di settore.		
dalle rispettive normative di settore.	requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.	2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna		
2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna	2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti possono prevedere	modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi		
modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi	modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l'osservanza del parametro	restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti,		
restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG vigenti, nonché quelli necessari	dell'altezza media interna di cui al comma 3, nel rispetto del limite di altezza massima degli	nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico.".		
all'efficientamento energetico. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di	edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel	7. Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso <mark>anche</mark> con indici o parametri urbanistici ed		
apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario	rispetto dell'altezza massima degli edifici ricompresi in prossimità e nella stessa zona	edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati;		
organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza	omogenea, purché le modificazioni della copertura siano riferite all'intero edificio e realizzate			
dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto	con un unico titolo abilitativo. L'intervento edilizio finalizzato al recupero di sottotetto esistente			
possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto del Ministro della	non costituisce incremento del numero di piani del fabbricato.			
sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente	7. [Il recupero dei sottotetti esistenti è sempre ammesso indipendentemente dagli indici o dai			
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile	parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.]			
riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile				
ai fini della presente legge.				
7. Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso con indici o parametri urbanistici ed edilizi				
superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.				